



**PROVINCIA DI BRINDISI**  
*Servizio Ambiente ed Ecologia*

**ESTRATTO DEL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI  
AUTORIZZAZIONE**

**n. 61 DEL 29-04-2014**

Oggetto: Valutazione d'Impatto Ambientale. Ditta Simone Salvatore. Progetto di un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi (inerti) ubicato nella Z.I. del Comune di San Pancrazio Salentino

### **Premesso che**

- con nota del 18 aprile 2013, in atti al prot. n. 26331 del 19/04/2014, il sig. Simone Salvatore, in qualità di rappresentante legale dell'omonima ditta (P.Iva 01524370747) chiedeva di esprimere il giudizio di compatibilità ambientale relativamente al progetto di un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi (inerti) ubicato nella Z.I. del Comune di San Pancrazio Salentino;
- questo Servizio con nota prot. n. 29756 del 07 maggio 2013 faceva richiesta di documentazione integrativa al fine di regolarizzare l'istanza presentata a cui il proponente dava riscontro con nota prot. n. 37955 del 06 giugno 2013;
- con nota prot. n. 58849 del 17 settembre 2013 questo Servizio faceva richiesta di ulteriori integrazioni tecniche, a cui il proponente dava riscontro con nota prot. n. 69962 del 3 novembre 2013 e con nota prot. n. 11758 del 25 febbraio 2014;
- con nota prot. n. 58849 del 17 settembre 2013 questo Servizio, chiedeva, altresì, al Comune di San Pancrazio e all'ARPA il rilascio del parere di competenza;
- con nota protocollo n. 3545 del 09/04/2014 il Comune di San Pancrazio Salentino esprimeva parere favorevole alla realizzazione dell'ampliamento di che trattasi;
- con nota trasmessa a mezzo posta elettronica certificata il proponente, in data 09/04/2014, trasmetteva una ulteriore rettifica di chiarimenti relativa alla tipologia di rifiuti da trattare;
- dalla documentazione complessivamente prodotta dal proponente si evince quanto segue:
  - o l'intervento in questione riguarda l'aumento dei quantitativi annui di rifiuti inerti da trattare e recuperare fino ad un massimo di 160.500 tonnellate annue mediante operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R5);
  - o l'area oggetto d'intervento è ubicata nella zona industriale di San Pancrazio Salentino al foglio di mappa n. 27 p.lle 170 e 212;
  - o gli interventi previsti prevedono anche l'ampliamento delle aree di messa in riserva e stoccaggio di materiale recuperato di 1400 mq rispetto alla configurazione precedente, giusto permesso a costruire prot. n. 500 del 16/01/2013; a seguito di tale ampliamento l'impianto avrà una superficie totale pari a 6710 mq; l'impianto è interamente recintato; la recinzione consiste in un muro perimetrale alto 3 metri sovrastato da una rete in pvc a trama fitta, tipo paravento, per un'altezza aggiuntiva di m 1.5 per un totale dal piano di campagna di circa 4,5m;
  - o l'impianto è suddiviso nelle aree di seguito indicate:
    - o area ingresso impianto – ha una superficie di circa 712 mq ed è utilizzata esclusivamente per il transito e la pesatura dei mezzi in uscita ed in ingresso;
    - o area di conferimento – di superficie pari a circa 250 mq con una capacità di stoccaggio massima pari a 350 mc;
    - o area di messa in riserva – di superficie pari a circa 1380 mq con una capacità di stoccaggio massima pari a 2.000 mc;
    - o area di lavorazione - sulla quale avvengono le operazioni di recupero, vagliatura etc, a mezzo di impianto mobile di frantumazione;
    - o area di deposito temporaneo – nella quale avviene il deposito temporaneo dei rifiuti ferrosi e non ferrosi, diversi dagli inerti, che risultano dalle attività di recupero; essa è dotata di tettoia di copertura e costituita da una vasca seminterrata divisa in più comparti per consentire la separazione dei rifiuti per tipologia i quali saranno consegnati presso impianti di recupero autorizzati;
    - o area di deposito dei materiali recuperati – di superficie pari a circa 555 mq e con una capacità massima di stoccaggio pari a 700 mc;
    - o nell'impianto sono presenti i seguenti macchinari: impianto di frantumazione costituito da frantoio semovente su cingoli, camion, impianto di nebulizzazione, escavatori, pale, rulli, tagliasfalto etc;

- o per quanto attiene alla gestione delle acque meteoriche risulta che l'impianto è suddiviso in due zone:
  - piazzale A – posto all'ingresso dell'impianto risulta pavimentato con asfalto in conglomerato bituminoso e presenta una superficie di dilavamento pari a 1224 mq; su detto piazzale avvengono il transito mezzi e le operazioni di pesatura dei materiali in ingresso ed in uscita; le acque rivenienti da tale piazzale sono sottoposte a un trattamento in continuo di gliigliatura, dissabbiatura e disoleatura statica e sono accumulate in una vasca a tenuta stagna per essere riutilizzate per la bagnatura del materiale recuperato, per la bagnatura dei cumuli di rifiuti e nella parte eccedente per l'irrigazione dell'area a verde mediante impianto di innaffiamento;
  - piazzale B – ha una superficie di dilavamento pari a 2105 mq, risulta essere idraulicamente separato dalle restanti aree dell'impianto e su di esso avvengono tutte le operazioni di conferimento, messa in riserva e lavorazione dei rifiuti; le acque ricadenti su detto piazzale, previa grigliatura nelle canaline di raccolta, sono interamente accumulate in vasche a tenuta stagna, nelle quali avviene la sedimentazione gravitazionale e disoleatura statica, e riutilizzate per bagnare i rifiuti; l'eventuale eccedenza di dette acque sarà conferita ad impianti autorizzati; le vasche di accumulo hanno un volume utile totale pari a 159 mc e pertanto sono dimensionate per raccogliere oltre 60 mm di pioggia.

A seguito dell'effettuazione delle pubblicazioni su due quotidiani a diffusione provinciale e sul BURP n. 74 del 30/05/2013 non sono pervenute osservazioni.

#### **Considerato che**

- previo esperimento della procedura di verifica di Assoggettabilità a VIA di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1577 del 28/09/2010, l'impianto in questione è stato iscritto nel Registro Provinciale delle Imprese che esercitano recupero di rifiuti non pericolosi giusta Determinazione Dirigenziale n. 73 del 26/01/2011 per una quantità annua inferiore a 15.000 tonnellate mediante operazioni di messa in riserva "R13" e recupero "R5";
- il proponente intende rinunciare al trattamento delle tipologie di rifiuti, di cui al DM 05/02/1998, di seguito indicate:
  - o Tipologia 12.2 "fanghi di dragaggio",
  - o Tipologia 12.7 "fanghi costituiti da inerti",
  - o 7.23 "conchiglie": le attività di messa in riserva devono prevedere oltre a operazioni di selezione anche quelle di lavaggio e separazione della componente non inerte; tuttavia l'impianto in questione non è dotata di alcuna strumentazione atta a svolgere le operazioni di lavaggio;
  - o 7.30 "sabbia e conchiglie ...": le operazioni di messa in riserva devono prevedere oltre alla vagliatura anche la pulizia, drenaggio e captazione delle acque di eluizione e di percolazione; anche in tal caso l'impianto in questione non dispone della strumentazione idonea ad effettuare tali operazioni.

#### **Ritenuto che**

- nel complesso, le informazioni prodotte dal proponente consentono la comprensione delle caratteristiche del progetto e la valutazione dei principali impatti che l'opera può comportare sull'ambiente;
- dall'analisi della documentazione trasmessa i potenziali impatti negativi derivanti dall'attività di recupero dei rifiuti potranno riguardare:
  - o l'aumento del traffico veicolare;
  - o l'incremento dei rifiuti prodotti;

- o l'aumento dell'inquinamento acustico;
- o l'aumento del fabbisogno energetico;
- o l'incremento delle emissioni in atmosfera di polveri; il proponente adotterà le seguenti misure di contenimento delle emissioni polverulenti: nebulizzazione dei cumuli anche durante le fasi di lavorazione, copertura dei cumuli mediante teli mobili, idonea altezza della barriera perimetrale (maggiore di 1.5 metri rispetto all'altezza dei cumuli), barriera verde perimetrale, riduzione dell'altezza di caduta del materiale polverulento; principalmente in considerazione del fatto che in media l'impianto di frantumazione verrà utilizzato per circa 1,5 ore/giorno il proponente non prevede l'installazione di alcun sistema di convogliamento delle emissioni di polveri di cui all'allegato V della parte quinta del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii..

Tutto quanto innanzi rappresentato

Ritenuto, sulla base di quanto innanzi riportato, di dover provvedere ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e della L.R. 11/2001 alla formulazione del relativo giudizio di compatibilità ambientale;

**Visti:**

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*) e s.m.i., che disciplina, nella Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC);
- le disposizioni transitorie e finali di cui all'art. 35 del suddetto D.Lgs. n.152/06, come modificato dal D.Lgs. n. 4/08, per effetto delle quali trovano applicazione, nelle more dell'adeguamento della disciplina regionale alle nuove disposizioni del decreto, le disposizioni regionali vigenti con esso compatibili;
- la Legge Regionale 12.04.2001 n.11, "*Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale*", e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7.3.2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e successive modifiche;
- la L.R. n. 17/2007 e s.m.i. recante "*Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale*" con la quale, tra l'altro, entra in vigore l'operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza così come disciplinate dalla L.R. n. 11/01;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 28/12/2009, n. 2641 avente per oggetto la "*Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della Parte Seconda del D.Lgs 152/06, come modificato dal D.Lgs n. 4/08*";
- la L.R. n. 36/09 recante "*Norme per l'esercizio in materia di gestione dei rifiuti in attuazione del D.Lgs. n. 152/06*";
- il Decreto del Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 246/06, "*Piano regionale di gestione dei rifiuti. Integrazione Sezione rifiuti speciali e pericolosi. Adozione*" modificato dal Decreto del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 40/07: "*Adozione piano regionale di gestione dei rifiuti speciali. Correzioni e rettifiche*" e dalla D.G.R. n. 2668/09, "*Approvazione dell'aggiornamento del Piano di gestione dei rifiuti speciali nella Regione Puglia*";
- il Regolamento Regionale del 21.05.08, "*Adozione del Piano Regionale di Qualità dell'aria Regione Puglia*";
- il Regolamento Provinciale per la disciplina del rilascio delle autorizzazioni e dei controlli in materia ambientale;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai dirigenti le funzioni e responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazione, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- il Decreto del Commissario Straordinario n. 1 del 31/10/2012 con il quale sono state affidate al Dott. Pasquale Epifani le funzioni dirigenziali del Servizio Ambiente ed Ecologia.

**Considerata** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

**ESPRIME**

**Giudizio positivo di compatibilità ambientale** relativamente al progetto di ampliamento e aumento della potenzialità dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi (inerti) ubicato nella Z.I. del Comune di San Pancrazio Salentino a condizione che vengano osservate le prescrizioni di seguito elencate:

- il proponente dovrà ammettere all'impianto le sole tipologie di rifiuti, di cui al DM 05/02/1998, di seguito indicate:
  - o tipologia 7.1 "rifiuti costituiti da laterizi ...",
  - o tipologia 7.2 "rifiuti di rocce da cave autorizzate",
  - o tipologia 7.3 "sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti",
  - o tipologia 7.6 "Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro a volo",
  - o tipologia 7.11 "Pietrisco tolto d'opera",
  - o Tipologia 7.31 "terre da coltivo, derivanti da pulizia di materiali vegetali eduli e dalla battitura della lana sucida",
  - o tipologia 7.31 bis "Terre e rocce da scavo";
- il quantitativo massimo dei rifiuti da trattare non dovrà superare le 160.500 tonnellate/anno e le 535 tonnellate/giorno;
- in considerazione del fatto che al massimo l'impianto di frantumazione (capacità di trattamento pari a 250t/h) verrà utilizzato per circa 2 ore/giorno il gestore potrà effettuare le lavorazioni all'aperto senza prevedere sistemi di convogliamento delle polveri, come sopra dettagliato, a condizione che:
  - o vengano messe in atto tutte le misure idonee e necessarie ad evitare la diffusione di polveri all'esterno dell'area dell'impianto e a contenere dette emissioni all'interno dell'impianto stesso in tutte le fasi dell'attività e fatto salvo il rispetto della normativa sulla sicurezza dei lavoratori con particolare riferimento all'utilizzo di idonei sistemi di protezione idonei ad evitare il contatto dei lavoratori con le polveri;
  - o all'interno dell'impianto si dovranno rispettare i seguenti valori limite di emissione: 5 mg/m<sup>3</sup> di Polveri Totali (PTS);
  - o fermo restando l'obbligo del gestore di monitorare in continuo l'efficienza delle misure di contenimento e abbattimento delle polveri e che non vi sia diffusione di polvere all'esterno dell'impianto, dovranno essere eseguite le analisi delle polveri in autocontrollo, con almeno cadenza semestrale, e nel caso in cui dovesse riscontrare:
    - un superamento del limite di emissione all'interno dell'impianto e/o
    - diffusione di polveri all'esterno dell'impianto nelle sue immediate vicinanze, evidenziato a mezzo di una significativa differenza rispetto al valore di fondo del contesto in questione e dall'analisi della ricaduta al suolo,
 dovrà essere sospesa l'attività ed attuate tutte le misure aggiuntive di cui all'allegato V alla parte quinta del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. dandone comunicazione al Servizio Ambiente della Provincia, al Comune e al DAP di Brindisi dell'ARPA Puglia
  - o dovranno essere eseguite le analisi delle polveri in autocontrollo, affidando le misurazioni ad un laboratorio certificato o ad un professionista abilitato; le misurazioni dovranno essere eseguite tramite metodi normati o validati e fornendo nel rapporto di prova una stima dell'incertezza di misura associata e la rilevazione delle condizioni meteorologiche al momento del campionamento; i rapporti di prova dovranno essere conservati in originale e trasmessi in copia alla Provincia di Brindisi e all'ARPA Puglia DAP Brindisi;
  - o i cumuli di rifiuti e di materiale recuperato non dovranno avere uno sviluppo in altezza superiore a 2,7 metri; nel caso in cui la barriera perimetrale, attualmente alta 4,5 metri, dovesse subire variazioni in diminuzione i cumuli dovranno rimanere almeno ad 1,5 metri al di sotto di essa;
  - o si provveda alla umidificazione dei cumuli di materiale inerte polverulento tramite impianto di nebulizzazione che dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza;
  - o il proponente dovrà sospendere in giornate particolarmente ventose le attività di frantumazione e recupero;

- o la barriera verde posta perimetralmente all'impianto, dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza con adeguato sviluppo vegetazionale delle piante in modo tale da attenuare in modo significativo il trasporto eolico di materiale polverulento;
- il trasporto dei materiali dovrà avvenire a mezzo di autocarri dotati di vasca a sponde alte e teloni di copertura; si dovrà prevedere per i mezzi in ingresso all'impianto accorgimenti adeguati a contenere le emissioni diffuse durante la movimentazione degli inerti;
- le diverse aree funzionali dovranno essere tenute distinte e identificate da apposita cartellonistica;
- il gestore dovrà conferire le acque di dilavamento dei piazzali dell'area di conferimento, messa in riserva e lavorazione dei rifiuti, se eccedenti il riutilizzo (bagnatura dei cumuli), presso impianti autorizzati; nell'analisi dei rischi, di cui alla vigente normativa di tutela della salute degli operatori, si dovrà tener conto, tra gli altri aspetti, delle operazioni di nebulizzazione delle acque meteoriche recuperate quale eventuale veicolo di contaminanti;
- la società deve rispettare i limiti di legge e le eventuali disposizioni adottate dal Comune di San Pancrazio Salentino per quanto riguarda il contenimento delle emissioni sonore.

Il presente provvedimento:

- non sostituisce, né esonera il gestore dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previsti per legge con particolare riferimento all'Autorizzazione Unica Ambientale ex DPR n. 59 del 13 marzo 2013 nell'ambito della quale dovranno essere ricompresi i seguenti titoli abilitativi:
  - o l'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche, ai sensi Regolamento Regionale n. 26 del 09 dicembre 2013 "*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia*" nel caso sia previsto lo scarico nell'ambiente delle acque eccedenti il riutilizzo;
  - o l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
  - o l'iscrizione nel Registro provinciale delle imprese che effettuano recupero di rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 per l'esercizio dell'attività;
- sarà notificato al soggetto proponente Simone Salvatore via Taranto n. 98, 72026, San Pancrazio Salentino (BR);
- sarà trasmesso, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza previsti dall'art. 21 della L.R. 11/01 e s.m.i., al Comune di San Pancrazio Salentino e pubblicato per intero sul sito web della Provincia di Brindisi.

**Si stabilisce** che, ai sensi dell'art. 14, L.R. n.11/2001, le opere in questione devono essere realizzate entro cinque anni dalla data di pubblicazione del provvedimento di VIA, trascorso detto periodo, la procedura di VIA deve essere reiterata.

**Il proponente dovrà provvedere a far pubblicare** sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi 27 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., un estratto del presente provvedimento con l'indicazione dell'esito oltre che dei luoghi ove lo stesso potrà essere consultato nella sua interezza.

Il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 gg. ricorso al T.A.R. Puglia e ricorso straordinario entro 120 gg. al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente  
f.to Dott. Pasquale EPIFANI

Il sottoscritto, Responsabile del Procedimento, dichiara che in merito alla relativa istruttoria della pratica non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento.

Brindisi, \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Procedimento

Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l'atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'adozione del presente atto.

Brindisi, \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Servizio  
f.to Dott. Pasquale Epifani